



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N.110 DEL 11/07/2024

Oggetto :

EVENTI - SPETTACOLI MODA ESTATE 2024 - DIVIETO DI DETENZIONE DI BOTTIGLIE, BICCHIERI ED ALTRI CONTENITORI IN VETRO E LATTINE METALLICHE

IL SINDACO

Considerato che nei giorni 20 e 21 luglio 2024 si terranno gli spettacoli della manifestazione “Eventi – Spettacoli Moda estate 2024”, in Piazza Garibaldi a Calci;

Preso atto che nell’organizzazione degli eventi di cui sopra devono essere adottate adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno e della Prefettura a seguito dei fatti di Torino;

Considerato che rientra tra le misure di sicurezza prescritte dalla Prefettura di Pisa con propria nota 23697/2017 la cosiddetta Ordinanza “antivetro”, di competenza del Sindaco, mirata principalmente ad evitare che in caso di evacuazioni di emergenza i presenti possano ferirsi su cocci di vetro caduti al suolo o su lattine taglienti;

Considerato che la disposizione è valida qualunque siano la importanza e l’afflusso di pubblico della manifestazione;

Ritenuto pertanto di procedere come da disposizioni di cui sopra;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

- 1) È fatto divieto di detenere bottiglie, bicchieri ed ogni altro contenitore per alimenti e bevande in vetro e lattine metalliche in occasione degli eventi previsti nell’ambito della manifestazione “Eventi – Spettacoli Moda estate 2024”, nell’area interessata dal pubblico spettacolo (Piazza Garibaldi a Calci);
- 1) Tale divieto è valido nei giorni 20 e 21 luglio 2024 a partire dalle ore 20,00 fino alle ore 24,00 o comunque fino a completo esodo del pubblico dall’area di pubblico spettacolo (Piazza Garibaldi a Calci);
- 2) È fatto divieto di detenere e lanciare petardi, mortaretti e, comunque, l’utilizzo di qualsivoglia dispositivo atto a generare botti o scoppiettii nell’area della manifestazione (Piazza Garibaldi a Calci), nei giorni 20 e 21 luglio 2024 a partire dalle ore 20,00 fino alle ore 24,00 o comunque fino a completo esodo del pubblico dall’area interessata dalla manifestazione;

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio e diffusione presso tutti i pubblici esercizi posti nelle vicinanze dell'area della manifestazione;
1. che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00;
2. che la presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 co.4 del D.Lgs 267/00;
3. che la presente ordinanza sia trasmessa altresì al Sig. Questore di Pisa, al Comandante la locale stazione dei Carabinieri di Calci, per l'effettuazione della sorveglianza contro le violazioni della medesima, come previsto dalla prefettizia 23697/2017 citata in premesse;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante della Polizia Municipale, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza è ammissibile il ricorso al Prefetto entro 30 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero al T.A.R. entro 60 gg. ovvero al Capo dello Stato entro 120 gg.

Calci, li 11/07/2024

Il Sindaco
GHIMENTI MASSIMILIANO / Namirial
S.p.A./02046570426